

CPT 2313 - CUP D13C22001390001

**FORNITURA DI UN SEQUENZIATORE PER IL CENTRO PIATTAFORME
TECNOLOGICHE DELL'UNIVERSITA' DI VERONA**

**cofinanziato con fondi "PNRR per la Missione 4, Componente 2,
Investimento 3.1", Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione" - D.D. n. 3264 del 28/12/2021,
inserito nell'ambito del Progetto: "Strengthening the MIRRI Italian
Research Infrastructure for Sustainable Bioscience and Bioeconomy -
SUS-MIRRI.IT – codice MUR IR0000005**

IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 280.000,00 IVA ESCLUSA
("Oneri per la sicurezza per rischi interferenti" non soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00)

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 4 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO	PAG. 06
ART. 5 – SOPRALLUOGO	PAG. 06
ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	PAG. 06
ART. 7 – CONSEGNA DEI BENI	PAG. 07
ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	PAG. 07
ART. 9 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	PAG. 08
ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	PAG. 08
ART. 11 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA	PAG. 08
ART. 12 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	PAG. 08
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA	PAG. 09
ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA	PAG. 09
ART. 15 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	PAG. 09
ART. 16 - PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE	PAG. 10
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO	PAG. 10
ART. 18 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	PAG. 10
ART. 19 – REVISIONE DEI PREZZI	PAG. 11
ART. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG. 12
ART. 21 – CONTROVERSIE	PAG. 12
ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	PAG. 12
ART. 23 – PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - CODICE ETICO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	PAG. 12
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI	PAG. 13
ART. 25 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE	PAG. 13
ART. 26 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PAG. 13

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La gara ha per oggetto la FORNITURA DI UN SEQUENZIATORE PER IL CENTRO PIATTAFORME TECNOLOGICHE DELL'UNIVERSITA' DI VERONA cofinanziato con fondi "PNRR per la Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1", Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - D.D. n. 3264 del 28/12/2021, inserito nell'ambito del Progetto: "Strengthening the MIRRI Italian Research Infrastructure for Sustainable Bioscience and Bioeconomy - SUS-MIRRI.IT - codice MUR IR0000005 - CUP D13C22001390001.

Trattasi di fornitura di un sistema analitico per esami genetici di alta specialistica in routine, caratterizzato da un sistema di Next Generation Sequencing (NGS) ad alta processività.

Devono inoltre essere previsti:

- a) Trasporto, installazione e messa in funzione;
- b) Apparecchiatura nuova di fabbrica;
- c) Addestramento del personale, da effettuarsi a totale onere a carico dell'operatore economico fornitore.

ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'intera fornitura è pari ad euro 280.000,00 al netto degli oneri fiscali (*di cui euro 00,00 di costi per la sicurezza e di oneri per rischi interferenti, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali*).

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLA FORNITURA

- **Caratteristiche tecniche dello strumento**

L'Offerente dovrà formulare la propria offerta tecnica prevedendo una strumentazione di ultima generazione, in grado di eseguire gli esami in Oggetto, composta da un'unica piattaforma aventi le seguenti caratteristiche:

- Chimica di sequenziamento mediante sintesi SBS o pirosequenziamento innovativa ed ottimizzata per aumentare la flessibilità e la scalabilità, nonché per ridurre significativamente il tempo di analisi ed i costi operativi;
- Amplificazione clonale automatizzata e inclusa con lo strumento;
- Possibilità di effettuare long reads con chimiche compatibili e bassa quantità di DNA;
- Software gestionale dedicato per memorizzare, analizzare e condividere i dati genomici in modo semplice, sicuro e conveniente;

- **Caratteristiche preferenziali oggetto di valutazione (fare riferimento alla tabella dei punteggi)**

1. Massimo numero di paia di basi sequenziate per singola corsa in Paired End (valutazione della produttività per singola corsa in Mb o Gb);
2. Numero di flow cell o chip disponibili sul mercato;
3. Possibilità di effettuare analisi long-reads (per SV, regioni ripetute, inversioni, duplicazioni, etc) con chimiche compatibili (N50 of 5–7 kb) e bassa quantità di DNA (50 ng);
4. Amplificazione clonale eseguita in maniera automatizzata, autonoma ed integrata all'interno dello strumento principale proposto, senza alcun intervento manuale tra l'amplificazione clonale e la reazione di Sequencing;
5. Possibilità di eseguire protocolli a doppia lettura di tipo paired-end in automatico all'interno dello strumento senza alcun intervento manuale tra la prima e la seconda sequenza;
6. Possibilità di impostare a priori con precisione la lunghezza desiderata delle letture;

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti AEE per il settore sanitario in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG. Il design del prodotto elettronico deve prestare attenzione alle prestazioni ambientali, in particolare a una maggiore efficienza energetica, consumi ridotti e un loro adeguato monitoraggio.

- Elementi di verifica ex ante

- **L'offerente deve assicurarsi che nel libretto d'istruzione siano comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia.**

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

I prodotti che possono implicare un consumo delle risorse idriche durante il loro impiego (dialisi, apparecchi di disinfezione...) sono efficienti sotto il profilo idrico per non aggravare la scarsità della risorsa.

Elementi di verifica ex ante

- **L'offerente deve garantire che nel libretto d'istruzione siano comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua.**

Economia circolare

Le apparecchiature elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, durata del prodotto, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali. La fase di progettazione del prodotto considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Elementi di verifica ex ante

- **L'offerente deve garantire la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia;**
- **L'offerente deve fornire raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia;**
- **L'offerente deve fornire libretto di istruzioni per gli utenti che illustrino come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio;**
- **L'offerente deve inoltre dimostrare l'iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore.**

Elementi di verifica ex post

- **Dimostrare manutenzione preventiva dell'AEE**

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali

contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Elementi di verifica ex ante

- L'offerente deve fornire informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati in virtù del contratto di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH);
- L'offerente deve fornire documentazione del rispetto delle direttive RoHS ed ecodesign;
- L'offerente deve fornire la marcatura CE accompagnata dalla relativa dichiarazione di conformità ex DPR 445/2000 per garantire il rispetto delle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;

Protezione eri pristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

ART. 4 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO

Formano parte dell'appalto la fornitura dei beni indicati (incluso il trasporto), l'installazione, la formazione sul posto del personale, la verifica di conformità della fornitura e la stesura della relativa documentazione, nonché l'assistenza tecnica full risk di tre anni, come di seguito dettagliato.

Il servizio di assistenza tecnica deve prevedere le seguenti specifiche minime e inderogabili:

- a) supporto telefonico con risposta garantita entro 24 ore da parte di personale tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni, adeguato supporto alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione ove possibile;
- b) assistenza tecnica di tipo full-risk di almeno due anni, oltre l'anno di garanzia, comprendente: manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la fornitura di parti di ricambio degli strumenti, con interventi entro settantadue ore e garanzia minima di supporto telefonico;
- c) addestramento del personale di almeno 20 ore da effettuarsi subito dopo la messa in funzione dello strumento a totale onere a carico dell'operatore economico fornitore;

I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica. L'operatore economico deve fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento della strumentazione ed ai sistemi di qualità, compresi eventuali aggiornamenti.

ART. 5 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante attribuzione alle offerte di un punteggio (fino a un max di 100 punti), secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati:

	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	80 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	20 PUNTI
TOTALE	100

Si rinvia al punto 18) del disciplinare di gara per la descrizione dettagliata dei criteri di valutazione.

ART. 7 - CONSEGNA DEI BENI

I beni devono essere consegnati ed installati dall'operatore economico entro **60 giorni** di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, in accordo con l'aggiudicatario su espressa richiesta della stazione appaltante, entro **60 giorni** di calendario dalla data dell'aggiudicazione definitiva, assumendosi da parte della ditta ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica.

L'operatore economico deve effettuare la consegna di tutta la strumentazione a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso il **Centro Piattaforme Tecnologiche dell'Università di Verona, Pz.Le L.A Scuro, 10 Presso la Palazzina di Medicina Legale e Farmacologia.**

Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa l'operatore economico può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla Dott.ssa Monica Castellucci, referente dell'attrezzatura, tel.+39 0458027220, email: monica.castellucci@univr.it. Il momento della consegna va concordato tramite mail, per le vie brevi, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all'operatore economico entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione e la verifica di conformità della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano l'operatore economico dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'operatore economico deve a sua cura e spese sostituirli entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, della strumentazione fornita.

ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'amministrazione universitaria prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 114 e dell'all. II.14 del D.Lgs. 36/2023, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, anche con riferimento alle modalità di pagamento previste dal presente capitolato. Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il D.E.C. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il D.E.C. eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione del servizio che sarà emessa dallo stesso D.E.C. Nello svolgimento delle attività legate all'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, il D.E.C. si potrà avvalere, coordinandone le attività, di collaboratori.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 9 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'operatore economico deve eseguire la fornitura oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci. L'operatore economico, all'atto di assunzione dell'appalto, è tenuto a designare un referente che tenga i rapporti con il direttore dell'esecuzione.

L'operatore economico deve provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.

La stazione appaltante provvede alla fornitura dell'acqua, della corrente elettrica necessaria all'esecuzione della fornitura ed alla sua installazione e all'adeguamento preventivo dei locali.

ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA

L'operatore economico è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'installazione e la verifica di conformità della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

L'operatore economico è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà risultare in regola l'ottemperanza alle norme della L. 68 del 12.03.99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Tutto il personale impiegato dovrà risultare regolarmente assunto dall'operatore economico aggiudicatario dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva.

Il personale utilizzato, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività cui è adibito:

- dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento della fornitura oggetto dell'appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare;
- dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- dovrà altresì mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro dell'Amministrazione Universitaria, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
- dovrà consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell'espletamento della prestazione. Lo stesso superiore provvederà tempestivamente alla consegna di quanto rinvenuto al Responsabile del Progetto, referente per questo appalto di fornitura.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a favore della stazione appaltante a norma dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

Ai sensi dell'art. 106, si applicano le riduzioni come specificate di cui al primo e secondo periodo del comma 8.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

L'appalto di fornitura è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 116 e all' All. II.14 del D.Lgs. 36/2023., la verifica di conformità della strumentazione è effettuata dalla stazione appaltante, se ritenuto necessario in contraddittorio con l'operatore economico e previo accordo. La verifica di conformità va effettuata entro 4 (quattro) mesi dalla data di ultimazione della prestazione e il certificato di verifica di conformità viene sottoscritto, per accettazione, dall'operatore economico.

La stazione appaltante può nominare un'apposita commissione che si incarichi delle operazioni di verifica di conformità.

Sono a carico dell'operatore economico i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di verifica di conformità, salvi i danni imputabili alla stazione appaltante.

La stazione appaltante verificherà la conformità tra quanto dichiarato e le caratteristiche dello strumento fornito dall'operatore economico aggiudicatario nonché la sensibilità analitica.

ART. 15 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà stabilito secondo quanto previsto all'art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e subordinato a:

- accertamento della regolarità di esecuzione degli interventi effettuati con particolare riferimento al rispetto del principio del DNHS;
- verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.

L'Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento dell'intero importo contrattuale a seguito dell'avvenuta consegna della fornitura, montaggio, messa in funzione (come da certificato di verifica di conformità della fornitura), entro 60 giorni dalla data del certificato di verifica di conformità della fornitura, avvenuto con esito positivo, con cadenza mensile posticipata.

In caso di contestazione, relativa anche alla mancata applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNHS (v. art. 3 del presente capitolato), e fino alla risoluzione della stessa, l'Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della fattura contestata.

L'Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'operatore economico appaltatore dei requisiti sopra indicati.

Dovendo la stazione appaltante acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora uno di questi segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (ai sensi dell'art. 4 co.2 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.), il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 16 - PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (*venti*) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata (pec). In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

L'operatore economico è sottoposto all'applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla stazione appaltante), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo della strumentazione.

a) fino a 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente.

c) oltre i 60 giorni di ritardo: facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. Le penali vengono notificate all'operatore economico, con contestazione scritta. Decorso 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

L'accertamento dell'infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto o da un suo delegato, alla presenza del legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente all'operatore economico il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire all'operatore economico aggiudicatario di intervenire.

Qualora l'operatore economico non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell'applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dall'operatore economico aggiudicatario.

ART. 17- CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con la stazione appaltante.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

ART. 18 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che si impegna a rispettare, unitamente alle vigenti

norme nazionali, regionali e le misure adottate dall'Ateneo per fronteggiare un evento emergenziale che possa eventualmente ricorrere.

La Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che, all'interno dell'Ateneo, è presente una molteplicità di rischi (chimico, fisico, biologico, ...) ed è, quindi, di fondamentale importanza che essa conosca l'organizzazione e gli ambienti c/o i quali dovrà operare, le misure previste, gli altri lavori/servizi/forniture appaltati dall'Ateneo a ditte esterne, che insistono nella stessa area.

I rischi presenti nell'Università di Verona, e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, sono dettagliati nell'allegato n. 1) della Procedura universitaria per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione, che fa parte integrante del presente documento, ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Ateneo.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione del sopraccitato allegato 1.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente all'eventuale sopralluogo dell'area interessata, se ritenuto necessario, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica. Tra questi dovranno essere conteggiati anche i costi per fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative e dal contratto.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il RUP, e qualora necessario anche il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027627, mail: servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it).

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, il nominativo del RUP e degli altri referenti della sicurezza, l'elenco degli appalti che interessano l'area oggetto del lavoro/servizio/fornitura sono riportati nel D.U.V.R.I. ricognitivo allegato al presente Capitolato che unitamente al sopraccitato allegato 1 sono parte integrante al presente Capitolato.

Nel D.U.V.R.I. ricognitivo sono riportate, nella sezione adempimenti, le richieste sugli aspetti relativi alla sicurezza che la ditta appaltatrice dovrà fornire all'ateneo preliminarmente alla riunione di coordinamento.

Art. 19 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo indicato in sede di offerta comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente capitolato, è da ritenersi fisso ed invariabile per il primo anno del contratto.

Le clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs 36/2023 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi, di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del citato decreto, opererà a partire eventualmente dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT utilizzando gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione prezzi sarà operata, su istanza accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta della ditta Appaltatrice, mediante un'istruttoria, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto ed approvata dall'Amministrazione Universitaria.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre, l'Operatore Economico si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'ordinativo di pagamento deve riportare, il CIG (codice identificativo di gara) in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Operatore Economico.

L'Università risolverà il contratto qualora l'Operatore Economico non eseguirà le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. 21 - CONTROVERSIE

L'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di procedere alle spese in danno e a rischio e pericolo del contraente e/o di risolvere il contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui il contraente, venga meno ai patti concordati ovvero alle condizioni del presente documento. La competenza per eventuali controversie è il Foro di Venezia.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (*General Data Protection Regulation*), Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura aperta.

Art. 23 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE – CODICE ETICO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet www.univr.it al link "Amministrazione Trasparente" e agli obblighi derivanti dal Codice ETICO (emanato con D.R., rep. 145/2018 del 10/01/2018) e dal Codice di comportamento del personale (emanato con D.R. n. 4703 del 26/05/2021) della stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto, reperibile al link [Statuto-e-regolamenti](#).

L'Università ha aderito al Protocollo di legalità sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione Veneto il 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel citato codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del [PIAO 2023 -2025](#).

Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto e qualsiasi spesa fiscale sono a carico del Fornitore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del contratto relativo al presente appalto.

Art. 25 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La stazione appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, nonché di rivalsa sulla cauzione, sulle ulteriori garanzie assicurative previste dal presente Capitolato nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nella esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- 3 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte dell'Università di Verona;
- atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
- perdita dei requisiti previsti dagli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023;
- sub appalto non autorizzato.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La stazione appaltante potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

Art. 26 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento e i successivi rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento sono regolati da: le norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici per servizi e forniture, in particolare dal D.Lgs. 36/2023 e della Legge 108/2021 di conversione del decreto semplificazioni D.L. 77/2021 e s.m.i.; le norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate; la normativa specifica che disciplina i servizi e le forniture oggetto del presente Capitolato.

Tale procedura di gara, di cui al Decreto Dirigenziale MUR del 05/07/2022, richiama le misure dei Piani nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) e i principi per la sostenibilità ambientale e per la fattibilità dell'intervento nel rispetto del principio orizzontale del "Do Not Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e successivo art. 18 del Regolamento UE 241/2021 e della Circolare del MEF n. 33 del 13.10.2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"; Legge 41/2023 di conversione del D.L. 13/2023, (il cosiddetto Decreto PNRR 3), recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del

Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione degli atti della procedura aperta, di norme a essa applicabili in ambito soggettivo e/o oggettivo, il Fornitore è tenuto al rispetto delle stesse, senza possibilità di ulteriori compensi.